

TRIBUNALE DI PESARO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio composto dai magistrati:

dott. Francesco Nitri	Presidente
dott.ssa Cada Fazzini	Giudice
dott. Davide Storti	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

11

nel procedimento di ammissione alla procedura di concordato preventivo, promosso

DA


tizia

debitrice ricorrente

CONTRO

caio

convenuto



PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro,

intervenuto

E

Alfa srl e beta srl

ereditari dissenzienti non oppositori

visto il ricorso con cui la società ricorrente chiede di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori ex art 161 L.F.;

ritenuto che la proposta prevede attraverso la liquidazione di tutti i beni costituenti il patrimonio sociale, il pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati ed il pagamento in percentuale dei creditori chirografari;

rilevata che la domanda è accompagnata dalla relazione di fallibilità redatta da *un* professionista abilitato ex art 161 L.F.;

visto il decreto del Tribunale del 5.3.2013, con cui è stata aperta la procedura di concordato e con cui sono stati nominati Commissari Giudiziali

vista la relazione depositata dai Commissari Giudiziali ex art 172 L.F.; _____

rilevato che è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto ex art 177 L.F.;

ritenuto che - come si evince dalle relazioni depositate dai Commissari Giudiziali - sono stati effettuati dalla debitrice pagamenti per crediti sorti in data anteriore alla presentazione della domanda ex art 161, comma 6, L.F.;

rilevato che tali pagamenti, per un ammontare complessivo di oltre € 152.000,00, non sono stati autorizzati dal Tribunale ex art 167 I

ritenuto che i pagamenti di debiti anteriori alla presentazione della domanda ed alla pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese, in quanto lesivi della par condicio creditoria, determinano inammissibilità del ricorso (vedere in questo senso anche Tribunale Milano, sezione seconda, decreto del 28.2.2013 e Tribunale Udine, decreto del 5.4.2013);

ritenuto in particolare che il divieto di pagamento dei crediti anteriori si desume sia dal combinato disposto di cui agli artt. 161, comma 7, e 167 L.F., che subordina il compimento di atti di straordinaria amministrazione all'autorizzazione del Tribunale e del Giudice Delegato, sia dall'art. 168 L.F., che pone il divieto di azione esecutive da parte dei creditori dal momento della pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese, "apparendo incongruo — come sottolineato dal Tribunale di Milano nel decreto sopra citato — che ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata possa conseguire in virtù di spontaneo adempimento" (vedere in questo senso anche Cass.civ.n. 578/2007);

ritenuto che tale interpretazione è confermata anche dal disposto dell'art. 182 quinquies L.F., che nell'ipotesi di concordato con continuità aziendale - che non è peraltro l'ipotesi di specie - consente il pagamento di crediti anteriori alla presentazione del ricorso solo dietro autorizzazione del Tribunale ed in presenza dell'attestazione di un professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, L.F., che dichiara che il pagamento dei crediti anteriori alla domanda sia essenziale per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionale ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori;

ritenuto che la violazione in discussione è sostanzialmente paragonabile a quella disciplinata dall'art. 173 L.F., che sanziona una serie di condotte tutte accomunate dall'essere espressione di abuso del diritto da parte dell'imprenditore, tenuto conto che il pagamento di crediti anteriori alla presentazione della domanda costituisce un atto idoneo a frodare le ragioni della massa soddisfacendo alcuni creditori a discapito di altri, con conseguente "uso abusivo e distorto degli effetti protettivi del deposito della domanda ex art. 161, comma 6, L.F., in quanto in sostanza il divieto di azioni esecutive e cautelari, che serve ad assicurare all'imprenditore il tempo necessario per allestire un piano ragionevole e fattibile di gestione della crisi dell'impresa, viene in questo modo essere asservito ad un scopo diverso, quello di consentire all'imprenditore di scegliere a suo piacimento di soddisfare solo alcuni creditori" (Tribunale Milano, citato decreto del 28.2.2013);

ritenuto che tale interpretazione è avallata dall'art. 161, comma 6, L.F. come modificato dall'art. 82 del D.L. n.144/2013, che ha appunto previsto la specifica sanzione della revoca dell'ammissione in caso di compimento da parte del debitore di atti in frode ai creditori;

ritenuto che appare irrilevante che trattasi di pagamenti di crediti privilegiati che sulla base del piano sarebbero stati integralmente soddisfatti;

ritenuto infatti che allo stato non vi sono elementi per poter ritenere che il piano ,una volta omologato, venga integralmente adempiuto, con la conseguenza che è impossibile allo stato stabilire se saranno soddisfatti tutti i creditori privilegiati ovvero quali saranno soddisfatti e in che misura;

ritenuto che appare pertanto evidente la violazione della par candido creditorum ;

ritenuto che tale violazione appare ancor più evidente solo se si pensa che l'eventuale omologa comporterebbe la legittimazione dei pagamenti eseguiti dalla debitrice, con la conseguenza che, in caso di inadempimento del concordato, di sua risoluzione e di fallimento della debitrice, tali pagamenti non potrebbero nemmeno essere revocati, stante il disposto di cui all'art 67, comma 3 lett. e), L.F.;

ritenuto che risulta privo di rilevanza l'impegno dei soci di riversare le somme corrispondenti all'importo dei pagamenti illegittimi, stante "la funzione sanzionatoria della norma, che presuppone la meta violazione delle regole di condotta cui l'imprenditore è tenuto in conseguenza della presentazione della domanda, a prescindere che detta violazione abbia eventualmente arrecato un pregiudizio economicamente apprezzabile" (Tribunale Milano, citato decreto del 28.2.2013);

I i
ritenuto che d'altra parte non vi sono nemmeno garanzie che tale impegno possa essere regolarmente adempiuto, con le conseguenze già dette per i ereditari in ordine ai pagamenti illegittimi;

ritenuto che di conseguenza risulta evidente che il comportamento della debitrice integra un atto di in frode ai creditori;

ritenuto che — come insegna la Suprema Corte (Cass.civ.sez.un.n. 1521/2013) — spetta al Tribunale, anche in sede di omologazione, verificare la rispondenza del piano alla regole di legge, come anche d'altra parte si evince dal tenore del art 173 LF. che ha come ultimo momento preclusivo l'avvenuta omologazione ,a partire dalla quale gli atti in frode eventualmente determinano l'annullamento del concordato ex art 186

per questi motivi

**rigetta la proposta di omologa del concordato preventivo presentato dalla
società**

